

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 ottobre 2023, n. 414

**ID\_6556 - "VINCA-006302-2023 - Piano di Lottizzazione del Comparto n. 11 sito tra la Via Bulach e Piazza Papa Paolo VI in Santeramo in Colle (BA)". Proponente: CIACCIULLI Pietro. Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie ex DGR 1515/2021. (Fasc\_3423)**

**VISTA** la Legge Regionale 4-02-1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. n. 3261 del 28-07-98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18-06-2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14-03-2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. n. 458 del 8-4-2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29-07-2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25-02-2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

**VISTA** la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s.m.i.;

**VISTA** la D.D. n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

**VISTA** la D.G.R. 678 del 26-04-2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

**VISTA** la D.D. n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "Coordinamento VINCA";

**VISTA** la D.G.R. 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

**VISTA** la Determina n. 7 del 01-09-2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

**VISTA** la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;

**VISTA** la D.D. n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con cui l’arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

**VISTA** la D.D. n. 75 del 10-03-2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*;

**VISTA** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

**VISTA** la D.G.R. del 3-7-2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

**VISTI** altresì:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Murgia Alta”* è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la legge regionale 19/97;
- il D.P.R. 10 marzo 2004 con cui è stato istituito il Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- la D.G.R. 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e relativo Regolamento;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- la D.G.R. n. 2442 del 21-12-2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10-08- 2018 (BURP n. 106 del 13-08-2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25-02-2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28-12-2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27-09-2021 (BURP 131 del 18-10-2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

**PREMESSO** che:

- con istanza acquisita al protocollo dello Sportello Unico Autorizzazioni Ambientali n. r\_puglia/AOO\_089/23/05/2023/0008229, il Sig. Ciacciulli Pietro, per il tramite del tecnico incaricato, Dott. Biol. Michele Bux, trasmetteva istanza di Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie, ai sensi del paragrafo 8 e dell'allegato C del D.G.R. 1362 del 24 luglio 2018, per il Piano di Lottizzazione denominato "Comparto n. 11" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2003 e approvato con successiva D.C.C. n. 48 del 12 dicembre 2003, senza la previa sottoposizione dello stesso alla procedura di valutazione di incidenza;
- con nota prot. r\_puglia/AOO\_089/07/08/2023/0012160 veniva nominato Responsabile del Procedimento il funzionario Roberta Serini;
- con nota pec n. 089/14503 del 7-09-2023 questo Servizio, sulla scorta di una preliminare disamina della documentazione agli atti, comunicava al proponente la necessità di integrare quanto già prodotto con:
  - evidenza dell'annullamento della marca da bollo mediante autodichiarazione;
  - autodichiarazione dell'importo complessivo di progetto utile al calcolo gli oneri istruttori ex art. 12 della L.R. 26/2022;
  - attestazione del pagamento degli oneri istruttori adeguati alle tariffe di cui all'allegato E alla L.R. 26/2022;
- con nota pec 089/15708 del 20-09-2023, il proponente trasmetteva a questo Servizio le integrazioni richieste.

**PREMESSO** altresì che:

- il PdL in oggetto veniva adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2003 e approvato con successiva D.C.C. n. 48 del 12 dicembre 2003;
- con nota prot. AOO\_089/13/06/2011 n. 6341 il Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) chiedeva al Comune di Santeramo in Colle e alla Provincia di Bari di voler provvedere alla trasmissione del parere di Valutazione di incidenza relativo al Piano di lottizzazione in oggetto approvato con D.C.C. n. 48 del 12 dicembre 2003;
- con nota prot. n. 78018 del 17/11/2011, acquisita al prot. AOO\_089/12/12/2011 n. 11100, la Provincia di Bari, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 675/A.R. del 20/10/2011 con cui era stato espresso il parere di Valutazione di incidenza relativo all'intervento edificatorio proposto dalla Sig.ra Domenica Digirolamo nell'ambito del Comparto n. 11;
- con nota prot. AOO\_19/12/2011 n. 11380, il Servizio Ecologia chiedeva al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari se il predetto parere fosse stato espresso tenendo conto del parere di Valutazione di incidenza, non agli atti del Servizio, sul Piano di Lottizzazione del Comparto n. 11, adottato e approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale sopra richiamate, reiterando pertanto la richiesta di trasmissione già avanzata con la citata nota n. 6341/2011, sia alla Provincia di Bari che al Comune di Santeramo in Colle, rimasta senza riscontro. Nella medesima nota, il Servizio Ecologia evidenziava che, qualora il suddetto Piano di Lottizzazione fosse stato approvato in assenza del relativo parere di Valutazione di incidenza, in virtù delle proprie competenze, così come precisate nell'allegato H della D.G.R. 1112/2011, invitava il Servizio Ambiente e Rifiuti provinciale ad assumere gli atti conseguenti, rammentando che il Servizio Ecologia della Regione Puglia era Autorità competente, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. "*per le procedure di valutazione di incidenza relative ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";
- con nota prot. n. 26111 del 20/02/2012, acquisita al prot. AOO\_089/08/03/2012 n. 2104, la Provincia di Bari, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 93/A.R. del 06/02/2012 con cui era stato espresso il parere di Valutazione di incidenza relativo all'intervento edificatorio proposto dalla Sig. Vito Erasmo Digirolamo sempre nell'ambito del Comparto n. 11;

- con nota prot. AOO\_089/22/03/2012 n. 2497, il Servizio Ecologia, a riguardo della Determinazione dirigenziale di cui al punto precedente, reiterava quanto già richiesto con le note n. 6341/2011 e n. 11308/2011, sia alla Provincia di Bari che al Comune di Santeramo in Colle invitando, ancora una volta, il Servizio Ambiente provinciale e il Comune di Santeramo in Colle ad assumere gli atti conseguenti di propria competenza, anche nel rispetto di quanto stabilito all'art. 21 della L.R. 11/2001, qualora il suddetto Piano di Lottizzazione fosse stato approvato in assenza del relativo parere di Valutazione di incidenza;
- con nota n. 5895 del 13/04/2012, acquisita al prot. AOO\_089/03/05/2012 n. 3605, il Comune di Santeramo in Colle riscontrava le richieste formulate dal Servizio Ecologia con le citate note n. 6341/2011, n. 11308/2011 e n. 2497/2012, dichiarando che *"il Piano di Lottizzazione del Comparto n. 11 è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2003 senza che fosse stata richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto, all'epoca, non vi era l'obbligo di provvedere a tale richiesta"* in quanto l'Amministrazione comunale aveva ritenuto che detto Piano di Lottizzazione non rientrasse nella fattispecie prevista nell'allegato B.3, punto B.3.b) *"progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha"*, della L.r. 11/2001;
- con nota prot. AOO\_089/13/06/2012 n. 4612, il Servizio Ecologia rilevando che il richiamo al punto B.3.b) della L.r. 11/2001 era inconferente in quanto riferito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e non già alla procedura di Valutazione di incidenza e, rammentando quanto stabilito all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, invitava nuovamente le predette Amministrazioni ad assumere gli atti conseguenti di propria competenza;
- con nota prot. AOO\_089/24/06/2013 n. 6119, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. della Sezione Ecologia prendeva atto della nota prot. n. 83014 del 09/05/2013 del 05/06/2013 del Servizio Ambiente, Protezione civile e Polizia provinciale, acquisita al prot. AOO\_089/05/06/2013 al n. 5323, nella quale, richiamando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera c) della L.r. 17/2007 e in risposta alla nota di questo Servizio prot. n. 4612/2012, comunicava di essere *"impossibilitato ad assumere gli atti conseguenti di propria competenza"* richiesti in più occasioni dal Servizio Ecologia e che *"in attesa della definizione della questione di ricevere precisi indirizzi operativi (...)"* avrebbe sospeso *"ulteriori procedimenti di valutazione nel predetto Comparto"*. In tale nota, l'Ufficio regionale evidenziava ulteriormente che, *"nel caso in cui le previsioni del Piano in questione fossero state già realizzate, anche in conseguenza di autorizzazioni e pareri favorevoli già acquisiti, questo Ufficio esclude la possibilità di espressione ex post del parere di Valutazione di incidenza relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto 11, per quanto stabilito dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 120/2003: "L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi" così come ulteriormente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 9308 del 09.03.2011 della Suprema Corte di Cassazione III sezione penale e dai Giudici amministrativi che hanno affermato la ineludibile necessità di avvio della procedura di Valutazione di incidenza, anche in mancanza di una norma regionale, da parte del proponente di un progetto o di un piano all'interno di un Sito della Rete Natura 2000 ai sensi della legislazione nazionale, non potendo la legge regionale prevedere un livello di tutela dell'ambiente di minore incidenza rispetto a quello previsto dalla normativa statale (cfr. sent. n. 1090/2012 TAR Lecce - Sezione Prima)"* richiamando conclusivamente quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell'art. 300 e dal comma 1 dell'art. 305 del D.lgs n. 152/2006;
- con nota prot. n. 20514 del 20/11/2013, acquisita al prot. AOO\_089/03/12/2013 n. 11319, il Comune di Santeramo in Colle presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Valutazione d'incidenza (livello 1 screening ai sensi della D.G.R. 304/2006), per la *"Variante al P.R.G. - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici"*, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:



- Delibera di consiglio Comunale n. 172 del 19/11/2013;
- Rapporto ambientale preliminare, comprensivo di Valutazione d'Incidenza;
- con nota prot. n. 20691 del 30/12/2013, acquisita al prot. AOO\_089/30/12/2013 n. 12319, il Comune di Santeramo in Colle rappresentava all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. *"la necessità di non procedere all'espletamento dell'istruttoria consequenziale alla procedura di V.A.S. in relazione al "piano particolareggiato in variante al Piano di Lottizzazione del Comparto 11 del P.R.G. - prot. arrivo 10 maggio 2013". Il Comune di Santeramo ha provveduto ad una ridefinizione della pratica consegnando una nuova richiesta prot. arrivo 20 novembre 2013"*;
- con nota prot. AOO\_089/24/04/2014 n. 4122 l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., in riferimento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. attivata con la predetta nota prot. n. 20514/2013, richiedeva chiarimenti rilevando che *"(...) è necessario che codesta amministrazione definisca precisamente l'oggetto (o gli oggetti) di pianificazione (per cui si richiede la verifica di assoggettabilità alla VAS e la Valutazione d'incidenza (livello 1 – screening), con specifico riferimento a quanto viene definito nel Rapporto Preliminare come "interventi di PdL non ancora attuati" e in considerazione della disposizione normativa che prevede che oggetto di un procedimento di verifica di VAS possano essere piani, programmi e loro modifiche anteriormente alla loro approvazione. Si precisa che l'elencazione delle particelle catastali (RAP, pag. 3), come anche gli elaborati progettuali (tavole e NTA), devono corrispondere chiaramente all'oggetto di cui sopra" e, relativamente alla realizzazione del bosco periurbano, osservava che "(...) occorre che codesta amministrazione chiarisca se il "bosco periurbano a querceto" (da ubicarsi alle particelle catastali 1565 e 1566 del Foglio 57) prospettato quale misura di mitigazione della proposta di PP e, che insiste "su parte della restante area destinata a standard urbanistici" (RAP, pag. 49) del suddetto PdL, rientri nell'area oggetto di pianificazione di cui sopra e pertanto se costituisca quindi un'attuazione dello stesso. (...). Nell'ipotesi prospettata, ossia che il bosco sia realizzato in attuazione dell'oggetto di pianificazione di cui sopra, lo scrivente esprime la propria perplessità in merito alla possibilità di inquadrare lo stesso, come intervento oggetto di valutazione, prima della conclusione del relativo procedimento urbanistico pianificatorio. Tanto si rappresenta anche al competente Servizio regionale Urbanistica per ogni considerazione in merito" per concludere che "(...) in mancanza di suddetti chiarimenti, questo Ufficio non è in condizione di determinarsi conclusivamente né in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con Valutazione d'incidenza (livello 1 screening), né tantomeno in merito al procedimento di screening d'Incidenza per l'intervento relativo al "bosco periurbano a querceto", potendo allo stato delle informazioni disponibili esclusivamente richiamare quanto già espresso con propria nota prot. AOO\_089\_6119 del 24/06/2013"*;
- con nota prot. n. 17918 del 15/10/2014, acquisita al prot. AOO\_089/22/10/2014 n. 9575, il Comune di Santeramo in Colle riscontrava la prefata nota prot. n. 4122/2014 rappresentando, tra l'altro, che *"(...) con la "Variante al PRG – Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n° 12/2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" è stata confermata, per posizione ed estensione, la superficie a standard già individuata nel P.d.L. del Comparto n°11 approvato con D.C.C. n°48 del 12.12.2003 al netto dell'area utilizzata per realizzare il lotto per l'edilizia residenziale pubblica" e, dichiarando che "il Comune di Santeramo in Colle non ha fatto alcuna richiesta di espressione ex post della Valutazione di incidenza relativa al P. d. L. del Comparto n° 11" chiariva "che l'area oggetto di Valutazione di incidenza deve essere quella ancora oggi a tutti gli effetti naturale ed inutilizzata, ossia quella rappresentata nella "Variante al P.R.G. Piano particolareggiato ai sensi della L.R. n. 12/2008 onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici dell'intera di Comparto n. 11 ad eccezione del Lotto A - parziale palazzina a sud, del lotto B - palazzina ovest, del lotto D e del lotto E - palazzina est"*;
- con nota prot. AOO\_089/31/10/2014 n. 10119, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., alla luce di quanto dichiarato dal Comune di Santeramo in Colle con la predetta nota prot. n. 17918/2014, attesa la specificità del piano in oggetto, rappresentava al Servizio Urbanistica regionale *"(...) la necessità di acquisire un proprio parere in merito alla correttezza urbanistico-amministrativa*

e alla competenza per l'approvazione definitiva della proposta di piano in oggetto" precisando altresì che "(...) Qualora il Servizio Urbanistica regionale confermi la competenza comunale per l'approvazione definitiva della proposta di piano in variante al PRG, lo scrivente provvederà a rendere prontamente disponibile sul sito web di questo Assessorato (Sezione Servizi VAS) la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per la sua conclusione in sede comunale, ai sensi dell'art. 4 co. 3 e 7 bis della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii, mentre concluderebbe, con la documentazione agli atti, il relativo screening d'incidenza, dei cui esiti la stessa Amministrazione comunale dovrà dare atto nel provvedimento conclusivo relativo alla suddetta verifica di assoggettabilità a VAS (art. 17 co. 3 della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.). Nel caso in cui, fatta salva la correttezza urbanistico-amministrativa, la competenza per l'approvazione definitiva della proposta di piano in variante al PRG sia regionale lo scrivente concluderà il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS unitamente al relativo screening d'incidenza. Infine, con riferimento all'intervento volto alla realizzazione di un bosco periurbano, preso atto che "con la "Variante al PRG – Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n° 12/2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" è stata confermata, per posizione ed estensione, la superficie a standard già individuata nel P.d.L. del Comparto n°11 approvato con D.C.C. n°48 del 12.12.2003 al netto dell'area utilizzata per realizzare il lotto per l'edilizia residenziale pubblica" e riconfermando quanto già detto nella nota prot. n. AOO\_089/4122 del 24/4/2014, si fa presente che il relativo screening di Incidenza, di competenza dello scrivente, ai sensi art. 23 della L.r. 18/2012, terrà conto degli esiti dell'anzidetto screening di Incidenza di cui alla proposta di Piano in oggetto";

- con nota prot. AOO\_079/18/11/2014 n. 8830, acquisita al prot. AOO\_089/01/12/2014 n. 11734, il Servizio Urbanistica riscontrava la nota dell'Ufficio scrivente prot. 10119/2014 e, sulla base di quanto riportato nella nota dell'Ufficio scrivente e dei documenti ad essa allegata, rappresentava che "(...) il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 12/2008 prevede il ricorso al modulo procedimentale di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/01, il quale a sua volta prevede l'approvazione definitiva di varianti urbanistiche da parte dei consigli comunali solo successivamente all'avvenuta acquisizione della "Attestazione di Compatibilità" rilasciata con provvedimento dalla Giunta Regionale";
- con nota prot. AOO\_089/10/12/2014 n. 12178, trasmessa a mezzo PEC in pari data, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., richiamando quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare, nel quale si affermava che le particelle interessate dagli interventi in oggetto non presentavano i caratteri propri della classificazione fornita dalla carta di Uso del Suolo del SIT Puglia come "aree a pascolo naturale e praterie" nonché dalla cartografia allegata al PPTR quali "Prati e pascoli naturali", e atteso che, ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera s) del Regolamento regionale n. 28/2008 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" è fatto divieto di "convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS", richiedeva al Servizio Assetto del Territorio l'eventuale esito delle osservazioni presentate nell'ambito della revisione del PPTR inerenti le predette particelle al fine di rettificare tale classificazione alla luce di quanto rappresentato nel RAP;
- con nota prot. AOO\_089/12/12/2014 n. 12506, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., facendo seguito alla pregressa corrispondenza, confermava che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44, così come novellato dalla legge regionale n.4/2014, la competenza all'espletamento ed alla conclusione del relativo procedimento spettava all'Amministrazione comunale, in quanto ente deputato all'approvazione definitiva del piano stesso. Tanto, anche in virtù di quanto specificato al comma 7-bis del succitato articolo 4: "i procedimenti avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale", così come rappresentato ai Comuni delegati dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con

nota prot. n. 2162 del 28.02.2014. Pertanto, al fine di facilitare la gestione e la conclusione del suddetto procedimento da parte dell'Amministrazione comunale procedente, l'Ufficio VIA/VAS comunicava di aver provveduto alla creazione del fascicolo elettronico contenente tutta la documentazione tecnico-amministrativa agli atti della amministrazione regionale inerente la verifica di assoggettabilità a VAS in argomento;

- con Determinazione dirigenziale n. 121 del 09/04/2015, l'Ufficio V.I.A. e Vinca, tenendo conto della realizzazione degli interventi edificatori già oggetto dei rilievi mossi dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. con le sopra richiamate note prot. n. 11308/2011, n. 2497/2012, n. 4612/2012 e 6119/2013 e che, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPRT) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23 marzo 2015), a seguito delle osservazioni presentate nell'ambito della revisione dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPRT adottato, l'area non risultava essere caratterizzata dalla presenza di "Prati e pascoli naturali", stabiliva di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di incidenza appropriata per la "*Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici*" esplicitata nella documentazione trasmessa dal Comune di Santeramo in Colle con nota prot. n. 20514/2013;
- con Determinazione dirigenziale n. 122 del 09/04/2015, l'Ufficio V.I.A. e Vinca stabiliva di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di incidenza appropriata per il progetto proposto dal Comune di Santeramo in Colle incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 223 "*Primo imboschimento di superfici non agricole*" Azione 1 "*Bosco periurbano*";
- con nota prot. n. 13676 del 12/07/2016, acquisita al prot. AOO\_089/15/07/2016 n. 8971, il Comune di Santeramo in Colle presentava istanza di Valutazione di incidenza (livello I "screening") relativa al Piano di lottizzazione "*Comparto n. 11 "al fine di ultimare il procedimento amministrativo relativo al P.d.L. 11"*";
- con nota prot. AOO\_089/03/02/2017 n. 1023, il Servizio scrivente comunicava al Comune di Santeramo in Colle di aver richiesto alla competente Avvocatura regionale di voler svolgere sulla questione circostanziato approfondimento giuridico e rendere parere legale motivato;
- con nota prot. n. 3051 del 01/03/2017, acquisita al prot. AOO\_089/17/03/2017, il Comune di Santeramo in Colle, preso atto di quanto comunicato nella nota prot. n. 1023/2017, sollecitava la conclusione del procedimento di Vinca (*screening*) relativo all'oggetto;
- con nota prot. 089/3002 del 27/03/2017, posto che l'istanza si riferiva ad un Piano di Lottizzazione definitivamente approvato ed in parte realizzato, lo scrivente Servizio, in virtù di tutto quanto sopra premesso e degli atti sopra richiamati, ribadiva quanto già in precedenza esposto, circa l'impossibilità di esprimere il proprio parere di valutazione di incidenza ambientale di piani definitivamente approvati e/o interventi già realizzati, conformemente alla normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra richiamata.

**EVIDENZIATO** che con D.G.R. n. 1515/2021 è stata confermata la procedura già delineata nel paragrafo 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 - come modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019, inerente alla "*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*" nel seguito riportata: "*Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che "{...} deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale", si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all'Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all'Autorità*

competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento. Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall'omonima Direttiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. [...]. L'espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall'obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”.

**DATO ATTO** che la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4 comma 13 a) della L.R. n. 26/2022, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” e, nello specifico, per l'istruttoria relativa alla fase di Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie ai sensi del paragrafo 8 e dell'allegato C del D.G.R. 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.ii., così come confermato dalla DGR 1515/2021.

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, con particolare riferimento allo Studio di Incidenza ambientale “Ver\_Habitat&VInCA PdL Santeramo”, la proposta in argomento riguarda il piano di lottizzazione (d'ora in poi PdL) del Comparto 11 inserito in “Zona omogenea di espansione residenziale di tipo C2” del vigente P.R.G. del Comune di Santeramo in Colle e gli interventi già realizzati in attuazione del predetto piano. Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio tratto dallo Studio di Incidenza (pag. 4 e succ. ): “La superficie complessiva delle aree che si trovano all'interno del perimetro che delimita il comparto n. 11 è di 29.728 m2. Tuttavia il PdL del Comparto n. 11 elaborato non riguarda tutte le aree comprese nel contorno della maglia, dovendo essere escluse quelle già edificate (quelle su cui insiste una cubatura superiore a quella ammessa dal PRG) e quelle costituenti strade e/o aree pubbliche esistenti. Ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PRG la superficie di comparto utile (SCU) (la superficie territoriale depurata dei lotti edificati e delle strade e aree pubbliche esistenti) ammonta a 23.686 m2. Il PdL del Comparto n. 11 prevede dieci fabbricati distribuiti su cinque lotti edificabili, denominati con le lettere A, B, C, D ed E (Tabella 1), di dimensioni variabili, aventi tutti una superficie fondiaria superiore alla minima prescritta dall'art. 68 delle NTA del PRG. Un lotto fondiario (Lotto A) prospetta su via B. Paradiso, mentre gli altri quattro costeggiano via Bulach, ponendosi due su un lato e due sull'altro lato della strada. La superficie fondiaria del comparto ammonta a 7051,86 m2 pari al 29,77% della superficie di comparto utile, pari a 23.686 m2. Dei dieci fabbricati previsti dal PdL sono stati, ad oggi, realizzati solo sei nei Lotti A, B, D ed E. I Lotti A e D risultato completati, mentre nei Lotti B ed E è stato realizzato solo uno dei due previsti e il Lotto C non presenta alcuna edificazione.”

L'area interessata dal predetto PdL risulta già delimitata da viabilità pubblica, nonché da aree edificate (zona omogenea di tipo B2) e da aree tipizzate come zona C2 del previgente Programma di Fabbricazione.

Tab. 1: Superficie dei lotti fondiari, numero dei fabbricati previsti in ciascun lotto, caratteristiche dimensionali dei fabbricati e rapporto di copertura riferito a ciascun lotto.

Lotto	Superficie (mq)	Fabbricati (mq)	% di copertura	Altezza dei fabbricati (m)	Volume dei fabbricati (mc)
A	1001,28	10,50 x 21,45 = 225,225	22,49	9,5	2139,637



<b>B</b>	1432,93	13,45 x 18,60 – 1,20 x 4,40 = 244,890	34,18	9,5	2326,455
		Sommano 489,780		9,5	2326,455
<b>C</b>	1329,69	10,89 x 18,60 = 202,554	33,65	9,5	1924,263
		13,45 x 18,60 – 1,20 x 4,40 = 244,890		9,5	2326,455
<b>D</b>	2008,12	9,87 x 21,60 = 213,192	31,85	9,5	2025,324
		9,87 x 21,60 = 213,192		9,5	2025,324
<b>E</b>	1279,84	9,87 x 21,60 = 213,192	34,51	9,5	2025,324
		Sommano 639,576		9,5	2025,324
<b>E</b>	1279,84	10,50 x 21,60 = 226,800	34,51	9,5	2154,6
		10,23 x 21,00 = 214,830		9,5	2040,885
<b>TOTALI</b>	<b>7051,86</b>	<b>2243,655</b>	<b>31,82</b>	<b>9,5</b>	<b>21314,722</b>

### DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

Le aree ricadenti nel PdL in argomento sono individuate al FM 57, p.lle: 1022, 1239, 1241, 1242, 1245, 1249, 1277, 1364, 1462, 1463, 147, 1470, 1472, 1474, 1475, 1477, 1529, 1536, 1557, 1559, 1560, 1562, 1563, 1565, [1568-1572], 1574, 1578, 1735, 1736, 1857, 1903, 1904, 1905, 1905, 371, 398, 440, 682, 683, 700, 8002, 8059, 8060, 8082, 8083, 918, 949, in agro di Santeramo in Colle (BA).

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto del PdL, si rileva la presenza di:

#### 6.2.2. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

UCP – Siti di rilevanza naturalistica

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *La sella di Gioia del Colle*

Le superfici individuate nell'ambito del presente PdL ricadono interamente all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZPS-ZSC "Murgia Alta", codice IT9120007.

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC/ZPS, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che le superfici ricadenti nel PdL non intercettano habitat di valore conservazionistico.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in cui ricade il piano è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*; le seguenti specie di rettili: *Coronella austriaca*, *Cyrtopodion kotschy*, *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*; le seguenti specie di mammiferi: *Canis lupus*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*; le seguenti specie di uccelli: *Alauda arvensis*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco naumanni*, *Falco peregrinus*, *Lanius*

*collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Saxicola torquatus.*

Si richiamano i seguenti obiettivi e le seguenti misure di conservazione individuati per la ZSC in argomento, così come riportate dal R.R. n. 6 del 2016 e R.R. n. 12 del 2017:

- *Mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi.*
- *L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente.*
- *L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità.*
- *Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati.*
- *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità.*
- *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi.*

Si richiamano, inoltre, le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.R. n. 28 del 2008:

- *in tutte le ZPS è fatto divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;*
- *divieto di eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;*
- *divieto di taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario;*
- *in tutte le ZPS è favorita l'incentivazione e promozione della agricoltura biologica e il ricorso a pratiche agricole ecocompatibili.*

**EVIDENZIATO** che, dallo Studio di incidenza prodotto, agli atti di questo Servizio al prot. n. r\_puglia/AOO\_089/23/05/2023/0008229, si rileva che il PdL interessa un'area caratterizzata da incolti "senza elementi di naturalità rilevanti. Le specie vegetali riscontrate all'interno dell'area del Piano sono erbacee a ciclo vitale breve, cioè terofite e secondariamente da emicriptofite, che ben si adattano ai cicli brevi delle colture e si inquadrano nella classe fitosociologica *Stellarietea mediae* Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950, vegetazione nitrofilo-ruderale infestante delle colture sarchiate presente in tutta l'Europa centralo-meridionale, [...]. Nessuna delle specie riscontrate risulta di valore conservazionistico, cioè a vario titolo inclusa in Liste Rosse o in allegati di specie da tutelare a vario titolo, trattandosi di specie estremamente comuni e diffuse nelle aree a seminativo di gran parte della penisola italiana".

Inoltre, sempre nello Studio di Incidenza, sono stati riportati i risultati dell'analisi diacronica delle immagini satellitari dell'area del PdL, a partire da marzo 2011, dalla quale è emerso che "nel marzo 2011, quando l'intera area del PdL del Comparto n. 11 risultava priva di qualsiasi fabbricato, l'area con ogni probabilità non presentava elementi di naturalità evidenti, essendo per lo più un incolto originatosi a causa dell'abbandono agricolo dei lotti a seguito della modifica di destinazione d'uso prevista dal PRG comunale".

**CONSIDERATO** che:

- l'area oggetto del PdL ha dimensioni ridotte, pari a meno di tre ettari, ed è collocata in una zona fortemente antropizzata del Comune di Santeramo in Colle, a ridosso del Palazzetto dello Sport e di

- aree residenziali già edificate;
- dalla consultazione degli strati informativi in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento agli habitat censiti ex DGR n. 2442 del 21/12/2018, è emerso che l'area interessata dal PdL non è occupata da alcun habitat di valore conservazionistico;
  - secondo il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPRT) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23 marzo 2015), a seguito delle osservazioni presentate nell'ambito della revisione dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPRT adottato, l'area non risulta essere caratterizzata dalla presenza di "Prati e pascoli naturali";
  - per quanto rilevato al punto precedente, pertanto, non sussiste il divieto di "*convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04*" ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera s) del Regolamento regionale n. 28/2008 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";
  - dall'analisi condotta sulle immagini satellitari disponibili a partire dall'anno 2006, è emerso, inoltre, che nell'area oggetto di pianificazione non sono, né erano presenti, alberi suscettibili di fungere da dormitori (*roost*).

**CONSIDERATO altresì che:**

- la verifica condotta in sede istruttoria, condividendo le risultanze dello studio di incidenza, è tale da consentire di ritenere che il piano e le opere in argomento, sebbene realizzati in difetto della preventiva procedura di Valutazione di incidenza, non hanno determinato compromissione dello stato di conservazione di uno o più habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 42 della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44, di competenza della Sezione di vigilanza ambientale della Regione Puglia ai sensi del c. 3 del medesimo riferimento normativo.

**Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di "*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*", si ritiene che il Piano in esame, sebbene realizzato in assenza della preventiva valutazione di incidenza, non ha determinato effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie della ZSC/ZPS "Alta Murgia" (IT9120007), in relazione allo stato dei luoghi antecedente all'approvazione del Piano ed alla realizzazione degli interventi in attuazione dello stesso, e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati, a patto che, durante la fase di cantiere nei lotti non ancora edificati, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- a. siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri, del rumore e delle emissioni di inquinanti e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere;
- b. i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;
- c. nel corso dei lavori siano adottate tutte le misure idonee per non danneggiare gli elementi naturali e seminaturali, quali i muretti a secco, presenti nell'area di intervento;
- d. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero e, in generale, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio delle risorse;
- e. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", con specifico riferimento all'adozione, in sede di progettazione degli edifici, di tutti i sistemi volti al raggiungimento di elevate prestazioni degli organismi edilizi in termini di sostenibilità;
- f. dove tecnicamente possibile, si utilizzino materiali permeabili;
- g. si preveda, nella progettazione degli spazi esterni, la messa a dimora di specie vegetali appartenenti alla flora locale, preferendo tra tutte, le essenze meno idroesigenti.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza** La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA  
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat**, per il Piano di Lottizzazione del Comparto 11 e gli interventi già realizzati in attuazione del predetto piano dal Comune di Santeramo in Colle in assenza di VINCA, per le valutazioni e le motivazioni espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate, **fatte salve le prescrizioni riportate in precedenza.**

Di **TRASMETTERE** la presente Determinazione alla Sezione Regionale di Vigilanza al fine degli adempimenti di competenza ex art. 42 c. 3 della LR 44/2018.

Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm ii;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo, in riferimento esclusivamente alle opere a farsi per le quali ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Di **NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente;

Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Parco Nazionale dell'Alta Murgia e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023 e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,



secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 19 (diciannove) pagine, compresa la presente.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
  - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
  - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
  - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
  - sarà archiviato sui sistemi informatici

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore  
Serena Felling

P.O. Coordinamento VINCA  
Roberta Serini

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca  
Vincenzo Lasorella